

Il Regolamento di Istituto: Bullismo e Cyberbullismo



REGOLAMENTO SUL BULLISMO E CYBERBULLISMO

Il **bullismo** è un comportamento di aggressione e prevaricazione singola o di gruppo, esercitato da parte di bambini/ragazzi definiti bulli, in maniera continuativa nei confronti di altri bambini/ragazzi più deboli definiti vittime. Le azioni premeditate e continue possono riguardare sopraffazioni e prepotenze di tipo fisico, verbale, psicologico. Un atto di cyberbullismo ha profonde ripercussioni sull’intera vita socio-relazionale e sull’identità della vittima. Nel contesto scolastico, il fenomeno del bullismo è la forma di violenza più diffusa tra i bambini e i giovani (WHO 2014, https://gateway.euro.who.int/en/country-profiles/italy/#cah_7). Il bullismo è contraddistinto da 3 tratti caratteristici:

- **Intenzionalità.** Il bullo mette premeditatamente in atto dei comportamenti aggressivi, con lo scopo di offendere l’altro o di arrecargli danno; è questo un aspetto rilevante, sebbene non sempre i ragazzi abbiano piena consapevolezza di cosa stanno facendo.
- **Persistenza.** Sebbene anche un singolo episodio possa essere considerato una forma di bullismo, l’interazione bullo-vittima è caratterizzata da una ripetitività di comportamenti di prepotenza protratti nel tempo.
- **Squilibrio di potere.** Si tratta di una relazione fondata sul disequilibrio e sulla disuguaglianza di forza tra il bullo che agisce, che spesso è più forte o sostenuto da un gruppo di compagni, e la vittima che non è in grado di difendersi.

C’è inoltre da considerare la **natura sociale** del fenomeno del bullismo: l’episodio avviene frequentemente alla presenza di altri compagni, spettatori o complici, che possono assumere un ruolo di rinforzo del comportamento del bullo o semplicemente sostenere e legittimare il suo operato.

Il **cyberbullismo** mostra la presenza di elementi di continuità rispetto al bullismo tradizionale, insieme a elementi di novità che derivano dalle modalità interattive delle nuove tecnologie. Oggi la tecnologia consente ai bulli di infiltrarsi nella vita della vittima in ogni istante, perseguitandola con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o pubblicati su internet. Il cyberbullismo è costituito da un insieme di azioni aggressive, intenzionali e continuative, di una singola persona o di un gruppo, realizzate mediante strumenti elettronici (sms, mms, foto, video, email, chat rooms, instant messaging, siti web, telefonate), il cui obiettivo è quello di provocare danni a un coetaneo incapace a difendersi (www.miur.gov.it/bullismo-e-cyberbullismo).

Il cyberbullismo può essere contraddistinto da:

- **anonimato**, reso possibile dall’utilizzo di uno pseudonimo;
- **assenza di relazione e contatto diretto** tra bullo e vittima. Ciò può contribuire a diminuire nel bullo il livello di consapevolezza del danno arrecato; e può aumentare, nella vittima, la difficoltà di sottrarsi alla prepotenza.
- **assenza di limiti spazio-temporali:** è il motivo per cui l’elemento di persistenza nel tempo, che caratterizza il bullismo tradizionale, assume qui valori e significati differenti.

Il cyberbullismo può essere esercitato attraverso:

- **Flaming:** Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;
- **Harassment:** molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi;

- *Cyberstalking*: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;
- *Denigrazione*: pubblicazione di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori all’interno di comunità virtuali (newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet);
- *Outing estorto*: registrazione di confidenze private della vittima (nel contesto di un clima di fiducia), che vengono poi diffuse tramite internet;
- *Impersonificazione*: insinuazione all’interno dell’account della vittima con l’obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi, che screditano la vittima stessa;
- *Esclusione*: estromissione intenzionale dall’attività online;
- *Sexting*: invio di messaggi via smartphone e internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
- *Ulteriori comportamenti rientranti nella fattispecie previste dalla legge 71/2017.*

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto da:

- artt. 3, 33 e 34 della Costituzione Italiana;
- legge n.71 del 29 maggio 2017 (Disposizione a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo);
- linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo (MIUR ottobre 2017);
- linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo (MIUR Aprile 2015);
- D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;
- Direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- direttiva MIUR n. 1455/06 (Indicazioni ed Orientamenti sulla partecipazione studentesca, 10 novembre 2006);
- artt. 581 (percosse), 582 (lesione personale), 595 (diffamazione), 610 (violenza privata), 612 (minaccia), 635 (danneggiamento) del Codice Penale;
- artt. 2043 (risarcimento per il fatto illecito), 2047 (danno cagionato all’incapace), 2048 (Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte) del Codice Civile.

3. RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e nel contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- prevede all'interno del PTOF eventuali corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e Ata;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

IL REFERENTE DEL "BULLISMO E CYBERBULLISMO"

- Promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione e informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia per realizzare un progetto di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi.

IL COLLEGIO DOCENTI

- Promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

IL CONSIGLIO DI CLASSE

- Pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie, propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva;
- richiede supporto educativo al Referente d'Istituto per la prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva;
- richiede, tramite il Coordinatore di classe, interventi e supporto al Referente per il bullismo-cyberbullismo;

- il Coordinatore di classe segnala i casi di bullismo e cyberbullismo alla Dirigenza, per l'attuazione delle misure di cui alla legge n. 71/2017.

IL DOCENTE

- intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza nell'attività didattica una modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni da intraprendere con gli studenti;
- informa gli alunni sui rischi presenti della Rete, senza demonizzarla, ma sollecitandone un utilizzo consapevole, in modo che Internet possa rimanere per i ragazzi una fonte di divertimento e apprendimento.

IL PERSONALE NON DOCENTE

- Partecipa attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- opportunamente formato, può avere uno sguardo privilegiato sulle dinamiche fra gli studenti;
- segnala ai docenti situazioni anomale, studenti isolati nei momenti di ricreazione o altri particolarmente turbolenti. Può assistere a episodi di (presunto) bullismo mentre svolge il delicato ruolo di sorveglianza. Nel caso accada, deve avvisare immediatamente il Dirigente Scolastico perché si attivino le dovute verifiche.

I GENITORI

- Partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti al comportamento dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero alertarsi se uno studente, dopo aver usato internet o il proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o di paura);
- conoscono le azioni introdotte dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di Corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

GLI ALUNNI

- Sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come educatori tra pari;
- imparano le regole basilari per rispettare gli altri, facendo attenzione alle comunicazioni che inviano nella rete (email, sms, mms, messaggistica istantanea);
- non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all’interno della scuola, acquisire (mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici) immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all’interno dell’istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

4. SANZIONI APPLICABILI

L’Istituto considera come infrazione grave i comportamenti accertati che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel Regolamento di Istituto così come integrato dal presente regolamento.

Gli episodi di bullismo/cyberbullismo saranno sanzionati, privilegiando sanzioni disciplinari di tipo riparativo, con attività didattiche di riflessione e lavori socialmente utili all’interno dell’Istituto.

Per i casi più gravi, constatato l’episodio, il Dirigente Scolastico potrà comunque contattare la Polizia Postale, che a sua volta potrà indagare e rimuovere, su autorizzazione dell’autorità giudiziaria, i contenuti offensivi e illegali ancora presenti in rete, cancellando l’account del cyberbullo che non rispetta le regole di comportamento.

La priorità della scuola resta quella di salvaguardare la sfera psico-sociale tanto della vittima quanto del bullo e pertanto predispone una serie di azioni per sostenere le vittime e per riabilitare lo studente colpevole di bullismo o cyberbullismo, affinché tali atteggiamenti o fatti non si ripetano.

È necessario assegnare una **graduazione della gravità** alle condotte di bullismo e cyberbullismo, per poi affiancare la sanzione più adatta.

Una volta accertato quanto sopra, *“salvo che il fatto costituisca reato, (...) il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo. (art. 5 comma 1 L. 71/2017).”*

Lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (DPR 21 novembre 2007, n. 235) prevede inoltre che:

- Comma 5) *“Le sanzioni sono sempre temporanee proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio di riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle*

conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.”

- Comma 6) *“Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l’allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.”*

Pertanto le **sanzioni saranno applicate** in base alla gravità dei comportamenti accertati di bullismo o cyberbullismo, secondo le modalità elencate nel Regolamento d’Istituto: Parte generale.